

Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 41 11
e-mail can-rg@ti.ch
web www.ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Signora
Lara Filippini
Deputata al Gran Consiglio

Interrogazione n. 112.26 del 18 giugno 2026

Collegio Papio: una successione di crisi che impone chiarezza sul ruolo e sulle responsabilità del Cantone

Signora deputata,

l'interrogazione in oggetto solleva una serie di interrogativi su alcune vicende che hanno interessato il Collegio Papio di Ascona.

Prima di entrare nel merito delle domande poste, va premesso che le questioni poste attengono a scelte di gestione interna, di organizzazione e di governance che rientrano nella sfera di autonomia della scuola privata interessata. In tale ambito, il ruolo dell'autorità cantonale non consiste nel valutare l'opportunità delle decisioni adottate né nell'esprimere giudizi sulle modalità con cui l'istituto esercita le proprie prerogative organizzative e gestionali.

Le competenze del Consiglio di Stato si limitano alla vigilanza prevista dalla legislazione vigente sulle necessarie autorizzazioni rilasciate, sia in generale, sia sulla didattica. Si accerta quindi che i requisiti necessari all'apertura all'esercizio siano costantemente soddisfatti.

Poiché molte delle domande formulate riguardano aspetti che esulano da tali competenze, il Consiglio di Stato non è nella condizione di fornire tutte le informazioni richieste né di pronunciarsi sulle motivazioni che hanno condotto alle decisioni richiamate.

Fatta questa premessa, rispondiamo come segue alle domande poste.

- 1. Quale valutazione esprime il Consiglio di Stato in merito alle recenti vicende che hanno interessato il Collegio Papio?**
- 2. Il Consiglio di Stato ritiene che la successione degli eventi verificatisi negli ultimi anni possa essere considerata indicativa di difficoltà strutturali nella governance e nella conduzione dell'istituto?**

Il collegio Papio ha ricevuto quattro anni fa un'autorizzazione che è giunta a scadenza il 31 agosto 2026. L'autorizzazione ad esercitare è stata rinnovata. Gli elementi verificati hanno pertanto portato il Consiglio di Stato a confermare l'attività della scuola privata.

Su altri aspetti, l'autorità, come indicato in sede di premessa non entra nel merito.

3. Quali rapporti istituzionali intercorrono attualmente tra il Cantone e il Collegio Papio?

Il Consiglio di Stato esercita, per tramite del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS), la direzione generale della scuola in Ticino e autorizza l'apertura e l'esercizio delle scuole private (cfr. Legge della scuola del 1° febbraio 1990, titolo IX, "Insegnamento privato", artt. 80-91 e Regolamento della legge della scuola del 19 maggio 1992, titolo III, "Insegnamento privato", artt. 73-81a). Nel caso di una scuola privata parificata e preparatoria alla maturità come quella al centro della presente interrogazione, il Consiglio di Stato verifica il rispetto dei requisiti necessari sia all'apertura e all'esercizio della scuola.

4. Quali forme di sostegno pubblico, diretto o indiretto, sono oggi riconosciute all'istituto?

Allieve e allievi delle scuole private beneficiano gratuitamente dei servizi scolastici previsti per le scuole pubbliche, vale a dire dell'orientamento scolastico e professionale, del servizio medico scolastico e del servizio dentistico scolastico. Il Cantone versa inoltre un contributo per materiale scolastico.

5. Quali strumenti di vigilanza, verifica o interlocuzione possiede il Cantone nei confronti di scuole private riconosciute che beneficiano di sostegno pubblico?

Il Cantone esercita la propria attività di vigilanza sulle scuole private riconosciute attraverso gli strumenti previsti dalla legislazione scolastica (cfr. risposta n. 3). Tale vigilanza si concretizza, in particolare, nella verifica del rispetto delle disposizioni legali e delle condizioni poste per l'esercizio, nonché mediante controlli di carattere amministrativo e pedagogico. I requisiti per l'apertura e l'esercizio di una scuola privata concernono la valutazione del progetto pedagogico, del piano finanziario, della verifica della documentazione relativa ai docenti ed alla direzione (ad esempio gli estratti casellario giudiziale) e dell'attestazione di idoneità dei locali destinati alle attività scolastiche. Le sezioni dell'insegnamento competenti assicurano un contatto regolare con gli istituti interessati e possono effettuare visite e verifiche finalizzate ad accertare il corretto svolgimento dell'attività scolastica. A ciò si aggiunge l'intervento degli esperti di materia, chiamati a seguire e valutare gli aspetti didattici e disciplinari di loro competenza.

6. Il Dipartimento competente ha avuto contatti con la Fondazione del Collegio Papio in relazione alle recenti criticità riportate dagli organi di informazione?

Per quanto riguarda il Collegio Papio, le sezioni dell'insegnamento del DECS hanno mantenuto e mantengono contatti regolari, come avviene anche con le altre scuole private parificate, fornendo consulenza pedagogico-didattica, esaminando richieste o domande provenienti dall'istituto e svolgendo le attività di vigilanza loro attribuite. Il

Consiglio di Fondazione, nell'ambito delle proprie competenze, opera in autonomia nelle decisioni riguardanti la gestione del personale.

7. Il Consiglio di Stato ritiene che la situazione attuale possa avere ripercussioni sulla qualità dell'offerta formativa o sulla capacità dell'istituto di attrarre e trattenere personale qualificato?

Ad oggi l'offerta formativa è conforme all'autorizzazione concessa. Per quanto riguarda i rapporti di diritto privato fra l'istituto ed il suo personale il Consiglio di Stato non può entrare nel merito.

8. Alla luce dell'importanza storica e educativa del Collegio Papio per il Cantone, il Consiglio di Stato ritiene opportuno promuovere una riflessione sul quadro dei rapporti tra enti pubblici e istituzioni scolastiche private che svolgono funzioni di interesse pubblico?

Il Consiglio di Stato è attento all'offerta formativa privata. Per questo motivo, al fine di consolidare la vigilanza dello Stato sul settore dell'insegnamento privato propone una modifica della Legge della scuola (LSc) e del Regolamento della Legge della scuola (RLS) affinché si possa assicurare ancor meglio il perseguimento delle finalità della scuola pubblica ed intervenire in modo più incisivo qualora i presupposti siano disattesi.

- 9. Il Consiglio di Stato è a conoscenza delle misure adottate dall'istituto nei confronti dei collaboratori interessati dalle recenti riorganizzazioni, riduzioni di attività o soppressioni di posti di lavoro?**
- 10. In particolare, sono stati predisposti piani sociali, misure di accompagnamento, sostegno al reinserimento professionale o altre forme di tutela per il personale coinvolto?**
- 11. Il Consiglio di Stato dispone di informazioni circa l'entità delle riduzioni di personale intervenute negli ultimi anni presso il Collegio Papio?**
- 12. Ritiene il Consiglio di Stato che il rispetto di adeguati standard sociali nei confronti dei dipendenti debba costituire un elemento di valutazione nei rapporti tra il Cantone e istituzioni private che beneficiano di sostegno pubblico o svolgono una funzione educativa riconosciuta?**

Come indicato in sede di premessa il Consiglio di Stato non entra nel merito delle domande. I contratti delle collaboratrici e dei collaboratori dell'istituto sottostanno al diritto privato, per cui sono di esclusivamenete di competenza del datore di lavoro e non del Consiglio di Stato.

13. Richiamati in particolare gli articoli 4 e 5 della Legge sulla Chiesa cattolica , che riconoscono alla Diocesi di Lugano personalità giuridica di diritto pubblico e attribuiscono all'Ordinario funzioni di sorveglianza sugli enti ecclesiastici, può il Consiglio di Stato precisare quale ruolo la Diocesi eserciti, formalmente o sostanzialmente, nella governance del Collegio Papio e attraverso quali strumenti siano garantite la trasparenza delle decisioni assunte e l'attribuzione delle relative responsabilità nei confronti della collettività?

La gestione del Collegio Papio, inteso nel suo complesso e comprendente la scuola media, il liceo, l'internato e la mensa, è affidata alla Fondazione Collegio Papio, fondazione indipendente ai sensi degli art. 80 e seguenti del Codice civile svizzero.

Il Consiglio di fondazione può essere composto da un massimo di 15 membri e comprende, oltre al rettore pro tempore del Collegio, un delegato della Diocesi di Lugano nominato direttamente dall'Ordinario diocesano. La presenza di questi rappresentanti si inserisce nella governance della Fondazione secondo quanto previsto dai suoi atti costitutivi e statutari.

Nell'ambito della Fondazione, l'Ordinario diocesano conserva alcune prerogative previste dallo Statuto e interviene nella gestione del Collegio nell'esercizio delle facoltà che gli sono riconosciute. In quanto proprietario degli spazi in cui ha sede il Collegio, vigila inoltre affinché gli stessi siano destinati all'esercizio di una scuola secondo una visione coerente con la propria responsabilità pastorale e con una proposta educativa cristiana, il più possibile aperta a tutti, conformemente al ruolo riconosciutogli dalla Legge sulla Chiesa cattolica.

La conduzione del Collegio è inoltre disciplinata da regolamenti interni e prevede il coinvolgimento dei diversi soggetti interessati, compreso il Collegio dei docenti. Per quanto riguarda la scuola, il Collegio Papio è soggetto, come ogni scuola privata, alla procedura cantonale di autorizzazione. La scuola media, in quanto scuola parificata, è inoltre sottoposta alla vigilanza del DECS per gli aspetti di sua competenza.

Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta complessivamente a 6 ore.

Voglia gradire, signora deputata, i sensi della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

La Presidente

Marina Carobbio Guscetti

Il Cancelliere

Arnaldo Coduri

Copia a:

- Direzione del Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch)
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg.ap@ti.ch)